



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 74 del 27/12/2024

Rif. Proposta n. 88/2024

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2025 - APPROVAZIONE

L'anno **2024** il giorno **27** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato in modalità MISTA (presenza fisica e/o videoconferenza), ai sensi dell'art. 75 ed in base all'Appendice (approvata con delibera C.C. n. 8 del 26/01/2023) del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
BETTI MICHELANGELO	Sindaco	X		VAGHETTI PAOLO	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Presidente CC	X		POLI FABIO	Consigliere	X	
RAGAGLIA ALESSANDRO	Consigliere	X*		BARONTINI DAVID	Consigliere	X*	
RIBECHINI SARA	Consigliere	X*		COSENTINI LEONARDO	Consigliere		X
ROMEI LORENZO	Consigliere	X		MEINI ELENA	Consigliere		X
MARRUCCI ALESSIA	Consigliere	X		COSENTINI CRISTIANO	Consigliere		X
CENTRELLA MARIA CRISTINA	Consigliere	X		CHIATTO GIOVANNI	Consigliere	X	
CONTE ADRIANA	Consigliere	X		CINI CHIARA	Consigliere		X
PADDEU IVO	Consigliere	X		AVOLIO SONIA	Consigliere		X
SANTINI NICOLA	Consigliere	X*		DI PEDE STEFANO	Consigliere		X
CALVANI INGRID	Consigliere	X*		ROLLO DARIO	Consigliere	X	
TASSELLI FEDERICO	Consigliere	X*		PELUSO LORENZO	Consigliere	X	
BIBOLOTTI CRISTINA	Consigliere	X					

* Presenza in videoconferenza

Risultano Assenti n° **6** componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Mirko Guainai**

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Marzia Venturi**

Sono inoltre presenti gli Assessori: GUAINAI GIULIA, CIPOLLI PAOLO, MORI FRANCESCA, DEL GIUDICE BICE, MASI CRISTIANO



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che la presentazione e la discussione del presente punto avverrà congiuntamente ai punti n. 4, n. 5 e n. 7, iscritti all'o.d.g. odierno, con votazione finale separata per ognuno e precisamente:

Punto n. 4 - REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE – APPROVAZIONE

**Punto n. 5 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI) – APPROVAZIONE.**

**Punto n. 7 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E ALIQUOTE ANNO 2025.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, come risulta dai commi di seguito citati:

- comma 740, i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli. L'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni della citata normativa, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 756, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- comma 764, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;
- comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che:

- la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), intervenendo sul comma 767 della Legge n. 160/2019, prevede che "Dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di deliberazione



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

- il Decreto Legge del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27/11/2023 n. 170, ha approvato il prospetto di cui alla normativa sopracitata, disponendo, all'art. 6 ter, l'obbligatorietà del suo utilizzo a decorrere dall'anno 2025;
- con Decreto Mef del 06/09/2024 è stato approvato l'allegato A “ Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU”, da allegare quale parte integrante e sostanziale alla delibera di approvazione delle aliquote;

Dato atto che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 04/08/2020, esecutiva, sono state approvate le aliquote IMU per l'annualità 2020;
- con successive deliberazioni, il Consiglio Comunale ha provveduto a confermare le stesse per le annualità dal 2021 al 2024;

Preso atto dell'obbligatorietà di approvare le aliquote IMU nell'ambito delle fattispecie individuate con Decreto del Mef, con predisposizione, a partire dall'anno d'imposta 2025, del prospetto per la diversificazione delle aliquote disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che con nota prot. 43739/2024 del 03/12/2024, la Società Sepi Spa ha trasmesso la Relazione tecnica inerente le aliquote IMU per l'anno 2025 (**Allegato 1**);

Ritenuto necessario confermare, anche per l'annualità 2025, le aliquote di cui alle precedenti deliberazioni consiliari, salvo adeguamenti procedurali obbligatori, nell'ambito delle fattispecie previste dal Mef nel prospetto di cui al portale del federalismo fiscale (**Allegato 2**);

Ricordato che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 151 del TUEL che stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, riportato nell'allegato 4/1 del decreto legislativo 118/2011, così come per ultimo modificato dal DM. 25 luglio 2023, che dispone, al punto 9.3 il termine del 31/12 di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio di Previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa del triennio successivo;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare in data 12/12/2024;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile EQ della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie ed Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, **Allegati 3 e 4** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, **Allegato 5** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi in merito all'argomento trattato, per i quali si rimanda alla registrazione in file audio depositata agli atti del Servizio Segreteria Generale;



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

Con voti favorevoli 15 (Sindaco e consiglieri: Guainai, Ragaglia, Ribechini, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, Vaghetti e Barontini), Contrari 4 (consiglieri Poli, Chiatto, Rollo e Peluso) resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

DELIBERA

- 1. Di prendere atto** della Relazione tecnica predisposta dalla società S.E.PI. inerente le aliquote IMU anno 2025 (**Allegato n. 1**).
- 2. Di approvare** le aliquote IMU per l'anno 2025, così come risultanti dal prospetto elaborato tramite l'applicativo disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale (**Allegato n. 2**) quale parte integrante e sostanziale, in ottemperanza alla normativa vigente.
- 3. Di dare atto** che le aliquote IMU sono applicate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.
- 4. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 5. Di dare atto** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di assicurare l'espletamento dell'iter di approvazione del Bilancio 2025/2027 entro il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con successiva votazione e con voti favorevoli 15 (Sindaco e Consiglieri: Guainai, Ragaglia, Ribechini, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, Vaghetti e Barontini), Contrari 4 (consiglieri: Poli, Chiatto, Rollo e Peluso) resi palesemente dai 19 consiglieri presenti e votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Mirko Guainai

Il Segretario Generale

Marzia Venturi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. _____.

Cascina

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _____ al _____ senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,96%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	1,06%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,46%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,86%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 21/11/2024 alle 10:01:43